

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1875

stici: il primo di 3 settimane, il secondo di 15 giorni.

(Sono accordati.)

L'onorevole Merizzi scrive che, non potendo prendere parte con qualche assiduità ai lavori della Camera, è costretto a presentare le dimissioni.

Do atto all'onorevole Merizzi di queste dimissioni e dichiaro quindi vacante il collegio di Sondrio.

Nella seduta di ieri la Camera, avendomi deferito l'incarico di nominare la Commissione che dovrà procedere all'inchiesta sulle operazioni elettorali del collegio di Levanto, chiamo a far parte della medesima gli onorevoli Castagnola Stefano, Macchi, Mariotti, Pissavini e Tondi.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA SOPPRESSIONE DI ALCUNE ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe lo svolgimento della proposta dell'onorevole Mancini. Non essendo egli presente si passerà alla discussione del progetto di legge per la soppressione di attribuzioni del pubblico Ministero presso le Corti di appello e i tribunali.

(Il segretario Pissavini dà lettura del progetto di legge.)

La discussione generale è aperta su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. Il Ministero pubblico presso le Corti di appello e i tribunali non ha obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali, e nei casi in cui, a termini di legge, procede per via di azione.

« Non è tenuto di assistere alle udienze civili, salvo quando si tratti di cause, nelle quali deve concludere.

« Rimane salva la facoltà concessa dall'ultima parte degli articoli 346 del Codice di procedura civile e 140 della legge sull'ordinamento giudiziario.

« Avvenendo un reato in una udienza, nella quale non sia presente e non si possa immediatamente avere un ufficiale del Ministero pubblico, sarà disteso processo verbale del fatto e lo si trasmetterà all'ufficio del Ministero pubblico, affinché si proceda nelle forme più spedite. »

(È approvato.)

« Art. 2. Nulla è innovato quanto alle attribuzioni del Ministero pubblico presso le Corti d'appello e i

tribunali negli affari di volontaria giurisdizione, e alle funzioni ad esso affidate da leggi speciali, ed estranee ai giudizi civili. »

(È approvato.)

« Art. 3. È fatta facoltà al Governo di ridurre il numero degli ufficiali del Ministero pubblico presso le Corti d'appello, ed i tribunali in conseguenza della limitazione apportata dall'articolo 1 alle loro attribuzioni; e di valersi degli ufficiali che resteranno disponibili per riordinare gli uffizi del Contenzioso finanziario, senza eccedere gli stanziamenti del bilancio relativi al Ministero pubblico ed al Contenzioso finanziario.

« Gli ufficiali del Ministero pubblico, che verranno addetti al Contenzioso finanziario, mantengono i loro titoli di carriera nell'ordine giudiziario. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. Se quest'articolo fosse solo e non ci fosse l'articolo 4 che succede al medesimo, io non avrei niente a dire precisamente sul solo articolo 3; ma in quest'articolo 3 comincia ad essere adombrata quell'idea che più formalmente è spiegata nell'articolo 4, vale a dire il proposito del Governo e della Commissione di fare in modo che le due carriere del Contenzioso finanziario e del Ministero pubblico siano frammiste. Ed io credo che questo sistema abbia dei gravi inconvenienti.

Io ho salutato con plauso la proposta del Governo che è inchiusa nell'articolo 1; e l'ho salutata non solo perchè toglieva dal nostro sistema una superfluità la quale spesso era imbarazzante; ma l'ho salutata anche perchè alla istituzione del pubblico Ministero, restringendo il suo compito, si poteva cominciare ad infondere un'efficacia proporzionata all'adempimento delle vere e proprie sue attribuzioni. Ciò, secondo me, potrà giovare, assai più che certi provvedimenti straordinari, al ristabilimento della sicurezza ed alla difesa della società minacciata.

L'ufficio del pubblico Ministero, che è quello di pubblico accusatore, che è quello di magistrato destinato a tutelare la società e a provocare la repressione dei reati, io vorrei conservarlo, non come è attualmente, ma rafforzarlo; io non vorrei che perdesse della sua efficacia allargando la sfera della sua azione; non vorrei che i funzionari, dedicati a quella carriera, avessero altro avvenire che le promozioni naturali in quella carriera medesima, affinché, concentrata la loro attenzione a quel precipuo dovere, si presentino alla pubblica opinione come una specie di palladio nella società a cui i privati offesi o minacciati con piena fiducia ricorrono. Nessuna cura mi parrebbe soverchia per rafforzare la dignità e l'opera del pubblico accusatore.